

Codice A1814B

D.D. 24 novembre 2020, n. 3135

Autorizzazione idraulica, (PI 1051 R. Marca) per la realizzazione di lavori di "Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo Rio Marca in località Piagera", in comune di Gabiano e Moncestino (AL). Richiedente Comune di Gabiano (AL).



ATTO DD 3135/A1814B/2020

DEL 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica, (PI 1051 R. Marca) per la realizzazione di lavori di “Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d’alveo Rio Marca in località Piagera”, in comune di Gabiano e Moncestino (AL). Richiedente Comune di Gabiano (AL).

Con pec prot. n. 0002668 del 24/09/2020, assunta a ns. prot. n. 45387/A1814A, del 24/09/2020, il Comune di Gabiano, Piazza Europa n°4 - 15020 GABIANO -C.F/Partita IVA 00449090067, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione e ripristino sezione di deflusso dell’alveo del R. Marca, in Comune di Gabiano, intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con D.D. n. 4303 del 17/12/2019.

Successivamente l’istanza è stata perfezionata, con nuova trasmissione pec prot. n. 2969 del 19/10/2020 assunta a ns. prot. n. 51221/A1814A, del 20/10/2020, con estensione del tratto d’intervento anche a monte del ponte della SP 1 dei “Fagiolini”, coinvolgendo la sponda sinistra del rio ricadente in comune di Moncestino, giusta nota di richiesta a prot. n. 45603/A1814A del 25/09/2020.

All’istanza sono allegati gli elaborati predisposti dal geom. Giulio Primatesta (Albo provincia di Alessandria), costituiti da n. 2 tavole (planimetriche, sezioni), relazione illustrativa, e documentazione fotografica che individuano i tratti d’asta del rio oggetto d’intervento, pari a circa 520 metri, suddiviso in due tratti corrispondenti agli interventi di risagomatura ed imbottimento spondale e rimozione vegetazione, con accesso tramite due rampe in sponda destra a monte e valle dell’attraversamento provinciale. Il progetto è stato approvato in ultima versione con DGC n. 49 del 13.10.2020 del comune di Gabiano (AL).

Il tratto di corso d’acqua oggetto della richiesta è caratterizzato dalla presenza, su entrambe le sponde, da vegetazione arbustiva nonché da scivolamenti della coltre terrosa che parzializzano la sezione di deflusso e che impediscono il regolare deflusso delle acque torrentizie.

Ricordato che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

A seguito dell'esame dell'istanza, considerato che in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua e quindi di manutenzione, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate:

1. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 e smi).
 - lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 e smi).
2. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904.
3. E' fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura.
4. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all'art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.
5. Il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in eccedenza, trasportato a discarica.
6. Non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto.
7. Non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i

tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n):
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.
- Vista la D.D. 4303/A1805A del 17/12/2019 della regione Piemonte e suoi allegati;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Gabiano, Piazza Europa n°4 - 15020 GABIANO (AL), ad eseguire l'intervento manutentivo di rimozione della vegetazione all'interno dell'alveo inciso del R. Marca e di ripristino della sezione di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
3. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica, non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde. Queste ultime e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi l'eventuale eccedenza dovrà essere conferito a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi;

5. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo.
8. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R /2013 e n. 4/R /2015. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).
11. il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute.
12. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti

nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art.23 comma 1, pt.b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e smi.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli